

Accordo collettivo provinciale di lavoro

In data 23 ottobre 2009 in Torino

tra

- il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino rappresentato dal Presidente Alessandro Cherio

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Domenico Paoli;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.-CISL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Antonio Castaldo;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Dario Boni;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

si conviene e stipula quanto segue:

con riferimento alla "PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA" di cui al C.c.p.l. 31 ottobre 2006, si conviene di introdurre, in via sperimentale e per la durata di due anni, con inizio il 1° ottobre 2009 e con scadenza il 30 settembre 2011 una prestazione Cassa Edile per carenza malattia con le modalità di seguito indicate.

Negli eventi morbosì di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione, per i primi tre giorni di malattia, denominata "prestazione per carenza malattia", pari al 50% dell'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da Minimo di paga base, Indennità territoriale di settore, E.E.T., Indennità sostitutiva di mensa, Indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale, con le seguenti modalità e caratteristiche:

- 1) la prestazione è riconosciuta agli operai dipendenti da imprese edili in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Torino;
- 2) la prestazione è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, su domanda del lavoratore, presentata per il tramite dell'impresa, su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Torino, da inviare alla stessa entro sessanta giorni dall'inizio della malattia, improrogabilmente e pena la decadenza, corredata da copia del certificato medico e sempreché i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative;



Come indicato al primo comma la presente disciplina si applica agli eventi morbosi insorti dal 1° ottobre 2009 e sino al 30 settembre 2011, data in cui gli eventi morbosi in corso cesseranno di essere indennizzati.

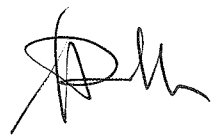
Le risorse occorrenti per la prestazione di cui al presente accordo vengono attinte esclusivamente dalle riserve del Fondo APE/APES, con priorità su quest'ultimo.

Le Parti si incontreranno con periodicità semestrale, al fine di monitorare l'andamento complessivo delle assenze per malattia, con particolare riferimento alle casistiche degli eventi morbosi contenute nel presente accordo ed alle dimensioni aziendali ove si verificano.

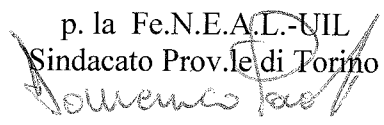
Resta inteso, fin d'ora, che qualora nel corso della presente sperimentazione dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali, di miglior favore, inerenti la carenza malattia, la prestazione di cui al presente accordo verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

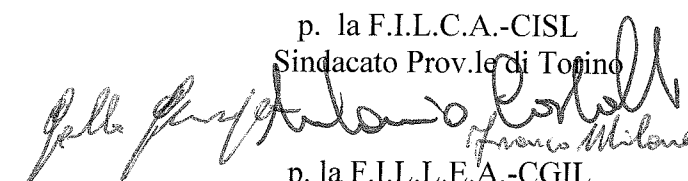
p. il Collegio Costruttori Edili
della Provincia di Torino



p. la Fe.N.E.A.L.-UIL
Sindacato Prov.le di Torino



p. la F.I.L.C.A.-CISL
Sindacato Prov.le di Torino



p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL
Sindacato Prov.le di Torino

